APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia

Art. 414 Persone che possono essere interdette

Il maggiore di età e il minore emancipato [c.c. 390], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione .